

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	263
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	256
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	264
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	259
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	260
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	266
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	261
5-01782 Borrelli: Proroga per i versamenti dell'IMU 2023 nei Comuni interessati dal ritardo nella revisione delle aliquote	261
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	267
5-01783 Merola: Dati relativi alle risorse derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto per l'anno 2023	261
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	269
5-01784 Congedo: Chiarimenti in merito al calcolo delle imposte dovute a seguito delle rivalutazioni dei fondi per il TFR	261
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	271
5-01785 Fenu: Dati relativi ai cosiddetti « crediti d'imposta incagliati » e misure per favorirne lo smaltimento	261
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	273

5-01787 Gebhard: Misure volta a garantire i benefici fiscali previsti dal Piano nazionale impresa	
4.0	262
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	275

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice Matteoni a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, illustra in provvedimento in esame. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita del provvedimento, si propone di evidenziare i principali profili di competenza della Commissione Finanze.

Nello specifico, l'Accordo sostituisce tutti gli accordi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea con il Qatar nel settore dell'aviazione e fornisce una base giuridica unica e moderna per i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar, che comprende: un unico complesso di norme; condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale; una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo. L'obiettivo è creare un unico mercato del

trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Ricorda che l'accordo è composto di 30 articoli che disciplinano, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero. L'accordo copre tre principali aree di cooperazione: cooperazione economica, stabilendo le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar; cooperazione in campo normativo, con particolare riferimento alla sicurezza dell'aviazione, alla protezione della navigazione aerea e alla gestione del traffico; norme di carattere istituzionale.

Con riferimento alla cooperazione economica, l'accordo stabilisce le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar, tra cui: diritti di traffico, che prevedono il diritto illimitato di far volare passeggeri e merci tra l'Unione e il Qatar, dopo un periodo transitorio per i servizi verso Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi che incidono negativamente sulle pari opportunità di concorrenza; norme per garantire gli standard di trasparenza finanziaria più elevati, con l'obbligo di assicurare che i vettori aerei pubblichino le informazioni finanziarie; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea.

Per quanto riguarda la cooperazione in campo normativo, entrambe le parti si impegnano a: accettare i certificati di aeronavigabilità e di competenza, nonché le licenze, rilasciati dall'altra parte; raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea, compresa la conformità alle norme aeronautiche internazionali e alle pratiche raccomandate; rispettare e promuovere i principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adoperandosi per la ratifica di tutte le convenzioni fondamentali di tale organizzazione e cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo; promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente (l'accordo comprende anche norme atte a consentire la tassazione del carburante per l'aviazione all'interno dell'Unione; cooperare nella gestione del traffico aereo; cooperare per raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori.

Con riferimento infine alle norme istituzionali, si stabilisce che ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio. Un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti, che si incontra almeno annualmente, è responsabile della gestione dell'accordo e di garantirne la corretta attuazione. L'accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Evidenzia che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 9 dell'Accordo, che reca disposizioni in tema di diritti doganali e fiscalità. Esso in particolare dispone che, all'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo, nonché altri articoli destinati a garantire l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base del principio di reciprocità e purché rimangano a bordo

dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall'imposta sul valore aggiunto e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi.

Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice Cavandoli a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, anzitutto ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office – EASO*) è un'agenzia dell'U-

nione europea con sede principale a La Valletta, a Malta. L'agenzia è stata istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Altri compiti sono quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Rammenta che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo in esame serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l'EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

Ricorda che l'Accordo è composto di 16 articoli. L'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio (articolo 2). Si prevede, inoltre che i costi derivanti

dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4).

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (articoli 6 e 7).

Per quanto di interesse della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 7 riconosce l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il comma 3 dell'articolo 7, in particolare, estende le richiamate immunità ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono all'Ufficio, o sono utilizzati per suo conto. Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (artt. 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (artt. 12 e 13), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

Rileva inoltre che di particolare interesse per la Commissione Finanze sono gli

articoli 8, 9, 10, 11 e 12. In particolare, l'articolo 8 dà attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, disciplinando le esenzioni fiscali di cui gode l'Ufficio nell'esercizio delle sue attività ufficiali: dalle imposte dirette per l'Ufficio e le sue proprietà; dall'IVA per gli « acquisti di importo rilevante » di beni o servizi (il cui valore supera il limite fissato dalla normativa italiana per le organizzazioni internazionali in Italia); da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Le esenzioni non si applicano ai dazi e alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità forniti all'Ufficio. I beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane competenti e il pagamento dei relativi imposte, diritti e contributi. L'Ufficio potrà, inoltre, ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti, nonché conti in qualsiasi valuta, nella misura in cui ciò è necessario per le sue esigenze istituzionali.

L'articolo 9 prevede esenzioni dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto per un massimo di tre veicoli acquistati o importati dall'Ufficio per suo uso ufficiale. Tali veicoli, esenti anche dalle tasse automobilistiche, devono essere registrati con serie speciali.

L'articolo 10 dà attuazione, tra l'altro, agli articoli 11, 12, comma secondo, e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Al personale statuario dell'Ufficio (funzionari, agenti temporanei e a contratto) sono concesse: esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti ad essi pagati dall'Ufficio (estesa anche agli esperti nazionali distaccati che non sono cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia); immunità da procedimenti giurisdizionali (estesa anche agli END); l'esenzione, assieme ai familiari e al personale domestico al seguito, da forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; le agevolazioni, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, riconosciute ai funzionari di pari

grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; il diritto ad importare, senza dazi, divieti e restrizioni, entro un anno dall'assunzione in servizio presso l'Ufficio e con un massimo di due spedizioni, gli effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore; l'esenzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione del loro arrivo presso l'Ufficio, dall'IVA per l'acquisto di mobilio e altri beni per la casa, necessari alla loro installazione; la possibilità, nel caso in cui non lo abbiano importato, di acquistare un veicolo a motore senza dazi e imposte che sarà registrato in una categoria particolare e che sarà esente da tasse automobilistiche; il diritto di esportare, nell'anno seguente alla cessazione del proprio impiego presso l'Ufficio, senza divieti o restrizioni, il mobilio, gli effetti personali e i veicoli a motore in possesso ed uso.

L'articolo 11 prevede che, su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale statuario a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. A tali attività non si applicano privilegi e immunità.

L'articolo 12 regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio: per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto si applica il regime di sicurezza sociale dell'Unione europea. Gli agenti a contratto con un contratto di durata inferiore a un anno possono optare per il regime dello Stato di ultima iscrizione. Se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo di sicurezza sociale, l'agente deve scegliere tra il regime dell'Unione europea e quello dell'Italia. Per il personale non iscritto al regime italiano, l'Ufficio è esente dal versamento contributi obbligatori dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte. Il personale di cittadinanza italiana iscritto al regime dell'Unione europea o di altro Stato membro sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione ma-

lattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.

Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, rammenta che l'intesa regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei

lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. L'Accordo copre tre aree principali di cooperazione: le norme economiche, la cooperazione regolamentare e le norme istituzionali, con particolare riferimento alla gestione e all'attuazione dell'accordo stesso.

Ricorda che l'Accordo mira all'apertura graduale del mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell'Unione europea e dell'Armenia tra l'Unione e l'Armenia; alla fornitura di un quadro normativo e alla definizione di norme per una vasta gamma di questioni relative al trasporto aereo con cui la legge armena sarà gradualmente allineata, quali la sicurezza aerea; la protezione; i diritti dei passeggeri; la gestione del traffico aereo; la regolamentazione economica; la tutela dei consumatori; la non discriminazione e la parità di condizioni per le imprese.

L'Accordo si compone di 31 articoli e di due allegati. Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del provvedimento, richiama i contenuti dell'articolo 10, di interesse per la Commissione Finanze, che descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo. In particolare, l'articolo stabilisce che all'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (inclusi viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli utilizzati per l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, tasse, diritti e oneri analoghi. L'articolo precisa, tra l'altro, che le disposizioni dell'Accordo non hanno al-

cuna incidenza nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che l'Accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'UE e l'Armenia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

Ricorda che, quanto al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.

Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Rubano a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il testo della proposta si compone di 18 articoli ed è volto a promuovere e favorire: la coltivazione, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche, della specie arborea del castagno; la manutenzione e salvaguardia dei castagneti

da frutto; la prevenzione e il recupero delle attività colturali abbandonate e degradate dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario; il sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto; il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva; la ricerca e informazione legate alla valorizzazione delle filiere, al recupero del territorio e alla gestione e contenimento delle emergenze fitosanitarie.

Segnala che, tra le proposte di legge abbinate alla proposta di legge C. 565 Nevi, la proposta di legge C. 992 Caramiello conteneva alcune disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. In particolare, l'articolo 5, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, si affidava al Piano triennale di interventi volti a favorire attività di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti – di cui all'articolo 3 della medesima proposta di legge – il compito di disporre, tra l'altro, crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori e di promuovere forme di assicurazione agevolate tra i medesimi soggetti.

Evidenzia tuttavia che tali disposizioni non sono contenute nel testo base adottato dalla Commissione Agricoltura il 28 settembre 2023, sul quale oggi viene richiesto il parere della Commissione Finanze; propone pertanto, alla luce di quanto esposto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), richiamata preliminarmente la rilevanza della tematica trattata, interviene per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. –

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01782 Borrelli: Proroga per i versamenti dell'IMU 2023 nei Comuni interessati dal ritardo nella revisione delle aliquote.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto ritiene opportuna la concessione di una proroga, come auspicato nel testo dell'interrogazione.

5-01783 Merola: Dati relativi alle risorse derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto per l'anno 2023.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Precisa, in conclusione, come non sia possibile determinare la destinazione delle specifiche risorse aggiuntive derivanti dalle estrazioni straordinarie, una volta che queste siano confluite nel Fondo per le emergenze nazionali, le cui risorse sono complessivamente ripartite.

Virginio MEROLA (PD-IDP) si dichiara soddisfatto per i dati esaurienti forniti dal Governo; ribadisce l'esigenza di conoscere l'ammontare complessivo confluito nel Fondo per le emergenze nazionali, rilevando la necessità che adeguate risorse siano destinate ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

5-01784 Congedo: Chiarimenti in merito al calcolo delle imposte dovute a seguito delle rivalutazioni dei fondi per il TFR.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01785 Fenu: Dati relativi ai cosiddetti « crediti d'imposta incagliati » e misure per favorirne lo smaltimento.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, con particolare riferimento alla carenza di dati sugli importi dei crediti non utilizzati; a suo avviso si tratterebbe di un ammontare agevolmente calcolabile. La conoscenza di tali importi consentirebbe, tra l'altro, di valutare l'impatto di tali crediti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sui parametri di bilancio richiesti in sede europea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-01786 Centemero è rinviato ad altra seduta.

5-01787 Gebhard: Misure volta a garantire i benefici fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) giudica rassicurante la risposta del Governo; rileva tuttavia come l'interrogazione

presentata originasse proprio dal fatto che vi sarebbero stati casi nei quali, pur essendo stata fornita la prescritta documentazione, sarebbero lo stesso sorti dei problemi. Poiché la risposta del Governo appare escludere tale evenienza, si ritiene soddisfatto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1587
Governo, approvato dal Senato, recante:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul
trasporto aereo tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato

del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a
Lussemburgo il 18 ottobre 2021 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1588
Governo, approvato dal Senato, recante:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede
tra la Repubblica italiana e l'Ufficio euro-
peo per il sostegno all'asilo relativo allo
stabilimento di un ufficio operativo in Roma,

fatto a Roma il 22 novembre 2017, con
Dichiarazione interpretativa congiunta fatta
a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il
13 luglio 2021 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1589
Governo, approvato dal Senato, recante:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo
spazio aereo comune tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Repubblica d'Armenia, dall'altra, con alle-
gati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
nuovo testo della proposta di legge C. 565

Nevi e abb. recante « Norme per la valo-
rizzazione della castanicoltura »,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 5

5-01782 Borrelli: Proroga per i versamenti dell'IMU 2023 nei comuni interessati dal ritardo nella revisione delle aliquote.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa l'articolo 1, commi 72 e 73, della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024), secondo cui « Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge n. 160 del 2019, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 ... L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto appena riportato e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. ».

A parere dell'Interrogante, le cennate disposizioni starebbero causando un'inedita situazione di incertezza, violando anche il principio di cui all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui « le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore [...] ».

Le norme, infatti, penalizzerebbero i cittadini che virtuosamente abbiano già provveduto al versamento, entro il 18 dicembre 2023, della seconda rata. Infatti, qualora le nuove aliquote deliberate dai comuni comportino una differenza positiva, gli stessi saranno di nuovo chiamati al versamento, senza sanzioni o interessi, di

una rata di congruaglio, la terza, entro il 29 febbraio 2024; in presenza, invece, di una differenza negativa generata dal taglio, da parte di amministrazioni virtuose, dell'aliquota, il rimborso avviene secondo le regole ordinarie.

Tanto premesso, l'Interrogante chiedono di sapere se « essendo stato violato per i contribuenti riportati in premessa il diritto ad un congruo preavviso dell'obbligazione tributaria, non (si) ritiene di dover concedere anche a questi, alla stregua dei comuni interessati, una proroga per il versamento del congruaglio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preme, anzitutto, sottolineare che il menzionato meccanismo di congruaglio, riproposto dalla legge di bilancio per 2024 non rappresenta una situazione inedita foriera di incertezza, dal momento che il sistema in parola è già stato utilizzato proprio per l'IMU anche in altre occasioni.

Si fa riferimento, ad esempio, all'articolo 1 del decreto-legge n. 125 del 2020, commi da 4-*quinquies* a 4-*septies*, i quali propongono un meccanismo identico rispetto a quello attuale. In particolare, viene in rilievo il comma 4-*septies* il quale prescrive che « L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-*quinquies* e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-*sexies* è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie ».

Precedentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 relativo alla cosiddetta mini IMU aveva previsto che

« L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 ».

In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione delle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente, occorre sottolineare che, nell'ipotesi in questione, non si tratta di un nuovo adempimento tributario posto a carico del contribuente, bensì di un mero congruaggio di un adempimento già previsto in via ordinaria nell'ordinamento tributario, e precisamente il saldo dell'IMU fissato il 18 dicembre 2023, non ravvisandosi, pertanto, elementi tali da ritenere violato il principio dello Statuto.

Inoltre, è opportuno evidenziare che le delibere in questione riguardano un esiguo numero di comuni, pari ad appena 205 per la sola IMU.

Si fa presente, inoltre, che le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e delle tariffe della TARI trasmesse da parte dei

comuni, per l'anno 2023, al MEF, tramite il Portale del federalismo fiscale, oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2023 (con conseguente pubblicazione da parte del MEF dopo il 28 ottobre 2023) ed entro il 30 novembre 2023 - e che, quindi, beneficiano della sanatoria recata dalle norme in discorso - erano già state tutte pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, prima ancora dell'approvazione della legge di bilancio.

Le delibere trasmesse oltre il termine ordinario del 14 ottobre vengono in ogni caso pubblicate in ottemperanza a un compito istituzionale del MEF, dando evidenza dell'inefficacia attraverso l'apposizione di una specifica nota.

Ovviamente, per le delibere oggetto della sanatoria recata dalle norme della legge di bilancio 2024 in argomento, la nota che le contraddistingue riporta attualmente l'indicazione che la delibera deve essere considerata efficace proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023.

In ultimo, si precisa che non sarebbe stato comunque possibile prevedere un termine più ampio per il versamento dell'eventuale congruaggio, in ragione delle preminenti esigenze unionali che impongono il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

ALLEGATO 6

5-01783 Merola: Dati relativi alle risorse derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto per l'anno 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, che istituisce per il 2023 estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna. Viene quindi rilevato che tali estrazioni straordinarie sono state, da ultimo, prorogate all'anno 2024, destinando le maggiori risorse al Fondo per le emergenze nazionali senza vincoli a favore del finanziamento delle regioni colpite dagli eventi alluvionali. Gli Onorevoli interroganti osservano, altresì, come, anziché aumentare l'incidenza della tassazione sul gioco, venga incrementato il numero di giocate, danneggiando soprattutto i giocatori fragili.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se (si) intenda fornire una relazione relativa alle risorse reperite per l'anno 2023 dalle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto e, per quanto di competenza, una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse suddivisa per le linee di intervento ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha disposto che « Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e

del gioco del SuperEnalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto ».

In attuazione di quanto stabilito dalla norma in parola, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha introdotto, a decorrere dal 7 luglio 2023 e fino al 29 dicembre 2023, una estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito « Simbolotto » nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, del « SuperEnalotto » e del suo gioco complementare e opzionale « SuperStar », da espletarsi nella giornata di venerdì.

In linea con la *ratio* della norma, l'Agenzia ha provveduto a quantificare le maggiori entrate erariali derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive dei giochi sopra indicati, relativamente al semestre luglio/dicembre 2023, per il conseguente puntuale riversamento delle stesse al Fondo per le emergenze nazionali.

A tal fine, sono stati rapportati i dati (raccolta totale di gioco e conseguenti entrate erariali) riferentisi ai due semestri gennaio/giugno 2023 e luglio/dicembre 2023. Per gli ultimi due mesi del 2023 si tratta di dati ancora provvisori.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito « Simbolotto » nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della introduzione dell'e-

strazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, ammontano a euro 14.243.476.

Va segnalato, al riguardo, che, sebbene nel semestre luglio/dicembre 2023 si sia registrata una maggiore raccolta totale di gioco pari a circa 114,5 milioni di euro, il conseguente utile erariale ha risentito delle maggiori vincite verificatesi al gioco del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto.

Per quanto riguarda, invece, il gioco del « SuperEnalotto » e del suo gioco complementare e opzionale « SuperStar », non si sono registrate maggiori entrate erariali, a seguito della introduzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, in quanto nel semestre luglio/dicembre 2023 la raccolta di gioco è diminuita di circa 80.950.000 euro e la relativa entrata erariale si è ridotta di circa 25.499.000 euro rispetto al semestre precedente.

Ciò si è determinato in quanto sia la raccolta che l'entrata erariale hanno risentito degli effetti derivanti dalla vincita dei quattro *jackpot* realizzati eccezionalmente nell'anno 2023, a cui, di regola, consegue una naturale contrazione della raccolta di gioco.

Con il citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante « disposizioni urgenti in materia di termini normativi » è stato stabilito, all'articolo 3, comma 7, che « Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ».

L'Agenzia ha provveduto a dare immediata attuazione alla disposizione di legge con determinazioni direttoriali del 2 gennaio 2024 in cui viene prevista, anche per l'anno 2024, l'effettuazione di una estrazione settimanale aggiuntiva del « SuperEnalotto » e del suo gioco complementare e opzionale « SuperStar », e del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito « Simbolotto » nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, da espletarsi nella giornata di venerdì.

In relazione ai dati disponibili, si osserva che, per le caratteristiche loro proprie, i giochi in questione non presentano ripetitività e istantaneità tali da favorire possibili fenomeni di dipendenza e ciò è confermato dalla circostanza che con l'introduzione della quarta estrazione la raccolta non è aumentata proporzionalmente ma anzi si è mantenuta su differenziali molto contenuti. Nei periodi in esame, inoltre, vi è stato un elevato incremento delle vincite per cui l'entrata erariale aggiuntiva non è aumentata in modo rilevante, anzi per il Superenalotto si è addirittura ridotta a causa dell'inaspettata vincita di ben quattro *jackpot* in una breve distanza di tempo che ha ridotto la raccolta di gioco.

Con riferimento, in ultimo, alla richiesta degli Interroganti di fornire una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse, suddivisa per linee di intervento, si fa presente che il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, che al termine di ciascun anno finanziario, in apposito allegato, è tenuto a evidenziare gli utilizzi delle risorse confluite nel Fondo medesimo (articolo 44 decreto legislativo n. 1 del 2018).

ALLEGATO 7

5-01784 Congedo: Chiarimenti in merito al calcolo delle imposte dovute a seguito delle rivalutazioni dei fondi per il TFR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47 del 2000 che dispongono l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 17 per cento sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR.

Le cennate disposizioni prevedono altresì che, nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni sia dovuto l'acconto dell'imposta, commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. L'acconto deve essere versato entro il giorno 16 del mese di dicembre.

Tenuto conto che le norme suindicate sembrerebbero ammettere la possibilità di applicare alternativamente un metodo di calcolo storico e un metodo di calcolo previsionale, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 2002 ha fornito alcune indicazioni circa l'applicazione del metodo previsionale e l'indice ISTAT da utilizzare ai fini di detto calcolo.

Gli Interroganti rilevano che, in relazione all'utilizzo del metodo previsionale, il cennato articolo 11 del decreto legislativo n. 47 del 2000 sopra menzionato, a differenza del citato precedente di prassi, non specificò quale sia l'indice ISTAT da prendere in considerazione, rendendo in tal modo necessario un ulteriore intervento interpretativo dell'Agenzia delle entrate che chiarisca espressamente che, per l'anno 2023, sia possibile utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, gli stessi chiedono di sapere « se sia fondata l'interpretazione estensiva della circolare dell'Ade esposta in premessa, che ammetta la possibilità dell'utilizzo di un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022, anche a fronte di una previsione indicata dall'articolo 11, comma 4

del richiamato decreto legislativo n. 47 nel 2000 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata a incremento del fondo.

A partire dall'anno 2001, dette rivalutazioni sono assoggettate a imposta sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 17 per cento per effetto della modifica recata dal comma 623 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.

In tema di determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il TFR, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, l'Agenzia delle entrate ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti con la risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E.

In tale documento di prassi, è stata segnalata la criticità connessa alla circostanza che, nel 2023, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applica-

bile fino al 14 ottobre 2023 è pari all'1,822970 per cento) rispetto a quello registrato nell'anno precedente con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.

Detta circostanza comporterebbe che qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno 2022 dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe in capo ai contribuenti un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024).

In proposito, l'Agenzia delle entrate ammette la possibilità per il calcolo del menzionato acconto di utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022, tenuto conto che, presumibilmente, tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più

basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito.

Pertanto, il sostituto d'imposta potrà valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ALLEGATO 8

5-01785 Fenu: Dati relativi ai cosiddetti « crediti d'imposta incagliati » e misure per favorirne lo smaltimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie, che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121.

Ai sensi del cennato articolo 25 « nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1aliquote

° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024 ».

Tanto premesso, tenuto conto che migliaia di imprese e di famiglie sono alle prese con la problematica dei crediti incagliati, con gravi ripercussioni economiche, gli Interroganti chiedono di sapere

« alla luce del decorso dei termini degli adempimenti comunicativi di cui in premessa, quale sia il numero di comunicazioni trasmesse in merito alla remissione *in bonis* e al mancato utilizzo del credito, specificando l'ammontare dei crediti non utilizzati e quali iniziative intende assumere per favorire lo smaltimento da parte dei legittimi titolari ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, fa presente quanto segue.

I *bonus* edilizi comunicati come « non utilizzabili », ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2023, ammontano, alla data odierna, a 134 milioni di euro.

Dal 1° aprile al 30 novembre 2023 (termine per avvalersi della c.d. remissione *in bonis*) sono state inviate all'Agenzia delle entrate n. 156 mila comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute nell'anno 2022.

In entrambi i casi giova evidenziare che i dati non sono rappresentativi del fenomeno dei c.d. crediti incagliati, ossia dei crediti che i titolari delle detrazioni o gli attuali detentori non riescono a cedere a terzi.

Infatti, i crediti non utilizzabili comunicati ai sensi dell'articolo 25 rappresentano i crediti acquistati che l'attuale detentore ritiene di non aver diritto a utilizzare (per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti) e, quindi, intende « cancellare » (ad esempio, per mancanza dei presupposti costitutivi) e non dei crediti che lo stesso soggetto non riesce a cedere a terzi.

Mentre i dati relativi alla cosiddetta remissione *in bonis* fanno riferimento alle

comunicazioni inviate dai soggetti titolari delle detrazioni per lavori edilizi relativi alle spese sostenute nel 2022 che non hanno potuto comunicare all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro il termine ordi-

nario del 31 marzo 2023 e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, hanno effettuato tale adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

ALLEGATO 9

5-01787 Gebhard: Misure volta a garantire i benefici fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dall'articolo 1, comma 1056 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.

In particolare, gli Onorevoli rilevano che, ai sensi del comma 1062 del medesimo articolo, i soggetti che si avvalgono del citato beneficio sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili disponendo, altresì, che « tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter ».

Gli Interroganti fanno, dunque, presente come l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 270 del 2022, abbia fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni *de quibus* affermando che l'obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il « documento di trasporto ».

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020 ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che: « Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter ».

Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d'imposta *de quo*, ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati « possono integrare (*rectius*, regolarizzare) » i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell'inizio delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò posto, così come rilevano gli Onorevoli interpellanti, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, ha ritenuto che « il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi

controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene quali il "documento di trasporto", per i quali resta fermo il predetto obbligo ».

Pertanto, fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d'imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l'individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione — che, per espressa previsione nor-

mativa, riguarda « le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati » — è resa possibile attraverso l'indicazione, in tali documenti, dell'espresso riferimento « alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter ».

Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall'Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.